

Città di Calolziocorte



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Settore Servizi Istituzionali

Convenzione per l'accesso, la trasmissione e la consultazione dei dati relativi all'archivio anagrafico in via telematica.

L'anno duemila _____ i il giorno _____ del mese di _____ in
Calolziocorte

TRA

.....-, di seguito per brevità denominato Ente,
rappresentato da _____, in qualità di _____, nato a
_____, autorizzato a questo atto con _____

E

Il Comune di Calolziocorte (P.I. 006300000164), di seguito per brevità denominato Comune, quale detentore di archivi contenenti atti aventi certezza pubblica, legalmente rappresentato dal dr. _____ nato a _____ il _____, che interviene nella qualità di Responsabile del Settore Servizi istituzionali, ai sensi della nomina del Sindaco disposta con decreto prot. n. _____ del _____ reg. __, qui residente per la carica ricoperta

PREMESSO CHE

Con nota del gg/mm/aaaa pervenuta al protocollo comunale in data _____ l'Ente chiedeva l'autorizzazione alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico essenziale per gli adempimenti normativi e finalità istituzionali;

VALUTATA

la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria-incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico;

VISTI

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali:

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali.

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Art. 34. Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione.

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Art. 40. Certificati (come modificato dalla legge 183/2011):

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

Art. 43. Accertamenti d'ufficio (come modificato dalla legge 183/2011):

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Art. 71. Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal

consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

D.Lgs 7 marzo 2005 n.82. Codice dell'Amministrazione Digitale

Art 50. Disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 24, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto

Art 58. Modalità della fruibilità del dato.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell' *articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*.
3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.
- 3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
- 3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

Legge 7 agosto 1990 n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art.3 bis: uso della telematica.

1. per consentire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 15. Accordi tra Pubbliche Amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

Art. 18: Autocertificazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

D.Lgs 30 marzo 2001 n 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

art. 2. Fonti

1 Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
lettera c): collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

Regolamento Comunale sulla Autocertificazione e controllo delle dichiarazioni e della documentazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2000;

La circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3

“ Per corrispondere ai numerosi quesiti posti dai comuni, inerenti ai collegamenti informatici tra le anagrafi comunali ed organismi vari, si precisa quanto segue. Com'è noto, l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 445 del 28.12.2000 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 37 del d.P.R. 223 del 30.5.1989, il quale prevedeva che i collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi di pubblica utilità, dovessero essere autorizzati dal Ministero dell'interno.

A seguito dell'intervenuta abrogazione, pertanto, i comuni provvederanno ad autorizzare, direttamente, i predetti collegamenti con gli organismi sopra citati, restando in capo al Ministero dell'interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive integrazioni.

Si reputa, però, opportuno richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, nella loro veste di ufficiali di governo, sulla necessità che i collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (leggi n. 1064 del 31.10.1955, n. 184 del 4.5.1983 e n. 675 del 31.12.1996).

Infine, si prega di richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, in generale, sul contenuto delle norme di cui al d.P.R. 445/2000, con particolare riferimento all'art. 59, commi 1 e 2, i quali recitano "per

l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti operanti al di fuori e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato. A tal fine, le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni dei documenti".;

Le linee guida del 22 aprile 2011 adottate da DigitPA

per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14;

che illustra le novità normative e gli adempimenti ad esse connessi ed espressamente richiama l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico;

C O N S I D E R A T O

- che, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;
- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;
- che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori pubblici servizi l'interconnessione telematica tra le stesse, assume un aspetto rilevante;
- che il Comune di Calolziocorte, nell'intento di adeguare il proprio operato ai processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni sopra richiamate e di favorire l'integrazione e la cooperazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali anche mediante l'accesso e la consultazione ai dati reciprocamente detenuti per fini istituzionali ha ritenuto di predisporre la presente convenzione secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa, onde consentirne l'adesione alle amministrazioni interessate;
- che, secondo quanto previsto dal punto 3.1 delle linee guida, la presente convenzione è rivolta a tutti i soggetti pubblici che, ricadenti nell'ambito del perimetro di applicazione del CAD (art. 2, commi 2 e 4), hanno necessità di accedere a dati trattati dalle Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali e che pertanto l'accesso ad essa è ammesso anche alle società interamente partecipate da enti pubblici, ai gestori di servizi pubblici e agli organismi di diritto pubblico, anche ai sensi e per gli effetti del Capo V del CAD (artt. 50-66);
- che il presente atto, in quanto redatto secondo le linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011, risulta conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005);
- che, con riferimento alle prescrizioni dettate dal Garante, la presente convenzione:

- a) non consente trattamenti di dati per finalità diverse da quelle istituzionali e di legge e sancisce il divieto di divulgazione dei dati (artt. 2 e 4);
- b) impone all'Amministrazione beneficiaria di individuare formalmente gli incaricati al trattamento all'interno della propria struttura (artt. 5);
- c) disciplina le modalità di accesso alla banca dati anagrafica in modo da prevederne il costante monitoraggio e non consente accessi a soggetti terzi rispetto a quella convenzionata (artt. 5, 6 e 7);
- d) le soluzioni tecnologiche adottate come strumenti di consultazione sono corrispondenti alle modalità di accesso raccomandate dal Garante nel provvedimento del 6 ottobre 2005 e alle linee guida redatte da DigitPA il 22 aprile 2011 (artt. 5 e 6);
- e) le operazioni di accesso finalizzate alla consultazione della base dati sono tracciate su appositi file (art. 10);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizioni

Ente consultante: la pubblica amministrazione, organismi di diritto pubblico, il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, enti che svolgono rilevanti attività di servizio per i cittadini e le imprese, che abbiano necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino.

Dati in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Dato in fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

Visura anagrafica: Documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal sistema informativo del Comune di Calolziocorte, avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni e concessionari e gestori di pubblici servizi.

Sistema Informativo Anagrafico/Stato Civile: il sistema informativo integrato costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario che consente l'inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe/stato civile, incaricati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l'Ente che, come sopra rappresentato, accetta, all'accesso all'archivio anagrafico, per le seguenti specifiche finalità istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli:

_____ (indicare le norme di legge o regolamento o la necessità istituzionale dell'ente richiedente)

A tal fine l'Ente consultante si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) l'accesso alle informazioni anagrafiche avverrà sulla base di visure anagrafiche, dettagliate nell'allegato A;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della privacy rispettando le regole di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- d) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati

- e) cancellare i dati ricevuti dal titolare, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
 - f) utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
 - g) comunicare tempestivamente all'amministrazione titolare incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa l'amministrazione titolare e ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
- L'Ente consultante si impegna altresì a non richiedere al Comune controlli, che comunque qui si escludono espressamente, sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti le autocertificazioni, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso informatico alla banca dati.
- Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune (calolziocorte@legalmail.it)

ART. 3 – Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete Internet ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure secondo il dettaglio riportato nell'**allegato A** costituente parte integrante alla presente convenzione.

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente.

Le informazioni ottenute con procedimento on line si riferiscono a cittadini presenti nella banca dati anagrafica del Comune di Calolziocorte.

In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti ovvero sulla legittimità degli stessi trattamenti di dati, l'allegato A potrà essere modificato.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative e/o esigenze organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico o del presente accordo.

ART. 4 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e di stato civile e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione. Non è possibile cedere a terzi informazioni alle quali si accede attraverso la convenzione.

ART. 5 – Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, l'Ente consultante, nomina gli operatori incaricati del trattamento e si impegna ad adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e ad osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. L'Ente consultante si impegna a comunicare al Comune titolare l'elenco degli incaricati che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

Così come previsto nelle citate Linee Guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011, il servizio di consultazione unitamente alle relative istruzioni d'uso e di accreditamento è disponibile sul portale della Rete Civica dell'Amministrazione erogatrice in apposita sezione denominata "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI".

ART. 6 – Modalità di accesso

Il Comune assegna le credenziali per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun incaricato di cui all'art. 5, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati, che pertanto per il Comune di Calolziocorte è imputabile soggettivamente in base a tali credenziali.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo per più di 6 mesi.

ART. 7 – Credenziali di accesso

Le credenziali di autenticazione individuali (userid e password provvisoria) saranno consegnate personalmente in busta chiusa dal personale incaricato dal Comune previo riconoscimento degli operatori. Al primo accesso al sistema informatico gli incaricati del trattamento dei dati dovranno sostituire la password provvisoria loro assegnata con una di loro scelta. L'Ente consultante si impegna a far sì che i propri incaricati mantengano la password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente. La password dovrà essere modificata ogni 6 mesi.

In caso di cessazione di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e-mail all'indirizzo PEC (calolziocorte@legalmail.it) affinché si provveda alla disabilitazione.

ART. 8 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Il Comune si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

ART. 9 – Obblighi dell'ente consultante

L'ente consultante si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti o anche involontari utilizzi delle medesime informazioni.

L'Ente consultante garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso al collegamento concesso nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della privacy.

ART. 10 – Tutela della sicurezza dei dati. Controlli

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art.5 dotati dei propri identificativi di cui agli atti artt. 6 e 7. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate in appositi "files". Detti files possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'Ente consultante, previa richiesta scritta, per un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati utilizzando una

medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti;

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal d.lgs. 196/2003. Le parti:

- si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle del Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante;
- danno atto che è prevista l'effettuazione di periodici controlli da parte del Garante per la Privacy, con l'eventuale supporto da parte dell'amministrazione erogatrice, in merito all'uso del dato da parte dell'amministrazione fruitore.

ART. 11 – Costi

La consultazione delle banche dati anagrafiche è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 12 – Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

ART. 13 – Foro competente.

Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente consultante in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Lecco.

Art. 14 – Comunicazione

Il Comune di Calolziocorte si impegna a comunicare all'Ufficio Dati Pubblici di DigitPa (datipubblici@digitpa.gov.it) la stipula della presente convenzione ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Codice di Amministrazione Digitale. La comunicazione deve fornire in dettaglio:

- oggetto della convenzione;
- durata della convenzione;
- amministrazione fruitore;
- responsabili per la convenzione dell'Amministrazione titolare e dell'Amministrazione beneficiaria.

Le parti:

- danno atto e convengono che il Comune di Calolziocorte si riserva in ogni tempo di sospendere temporaneamente l'operatività della presente Convenzione ovvero di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Amministrazione beneficiaria, debitamente informata sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui l'Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità, ovvero segnalino eccezioni di altra natura;
- si riservano altresì di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalle autorità di cui sopra.

ART. 15 – Disposizioni finali.

Qualsiasi modifica che dovesse intervenire alla normativa in premessa richiamata si deve intendere automaticamente recepita anche nella presente Convenzione, obbligandone le parti al rispetto.

Non sono previste spese contrattuali.

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ii e soggetta a registrazione, a cura e spese della parte richiedente, solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Fatto, letto e approvato

p. l'Amministrazione richiedente

p. il Comune di Calolziocorte

Allegato A

Visura Anagrafica

Visura di residenza

Visura di residenza – AIRE

Visura di cittadinanza

Visura di carta d'identità (estremi)

Visura di codice fiscale

Visura di famiglia

Visura di famiglia con rapporto di parentela

Visura di dati patente e targhe inoltrati alla MCTC

Visura di nascita (con paternità/maternità)

Visura di permesso di soggiorno

Visura di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza)

Note

1. La Visura Anagrafica è riprodotta ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed ha valore di riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 c.c. Hanno diritto di accesso alla consultazione della visura, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico (per gli ordini non i singoli associati) e i concessionari e gestori di servizi pubblici.

2. L'accesso alla consultazione delle visure anagrafiche deve avvenire solo per quanto strettamente necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente consultante.